

CONVENZIONE QUADRO PER LA DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI MOBILITA' DEI SOPRANNUMERARI NELL'AMBITO DEI CORSI DI SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITA' DI SOSTEGNO DIDATTICO AGLI ALUNNI CON DISABILITA'

L'Università degli Studi di Udine, con sede legale in via Palladio 8, 33100 Udine, C.F. 80014550307, Partita IVA 01071600306, rappresentata dal Rettore, prof. Roberto Pinton, domiciliato per la sua carica presso la sede legale

E

l'Università degli Studi di _____ con sede legale in _____, C.F. _____, Partita IVA _____, rappresentata dal Rettore, prof. _____, domiciliato per la sua carica presso la sede legale di seguito indicate come 'Parti' o "Atenei"

PREMESSO che con D.M. n. 694 del 30 maggio 2023, il MUR ha autorizzato l'avvio, per l'anno accademico 2022/2023, dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per gli ordini scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di I grado e secondaria di II grado;

VISTO l'art. 2, co. 3, del D.M. n. 694/2023 il quale dispone che "I soggetti di cui al comma 4 dell'art. 4 del decreto ministeriale 8 febbraio 2019, n. 92, potranno essere ammessi direttamente al corso di specializzazione, esclusivamente presso le stesse sedi in cui hanno sostenuto le prove, salvo motivata deroga, che sarà gestita direttamente tra le istituzioni universitarie, mediante apposite convenzioni";

VISTO il comma 4 dell'art. 4 del DM n. 92/2019 individua le categorie di soggetti ammessi in soprannumero ai relativi percorsi in ragione di specifici eventi verificatisi in occasione dei precedenti cicli di specializzazione (d'ora innanzi anche "soprannumerari");

CONSIDERATO che la previsione del sopra riportato co. 3 dell'art. 2 del DM n. 694/2023 presuppone la formalizzazione di una procedura di mobilità dei soprannumerari, da gestirsi, nei casi di "motivata deroga" alla disposizione generale ivi contenuta, direttamente da parte delle istituzioni universitarie interessate nei termini e con le modalità dalla stessa norma previsti, per il tramite di specifici atti convenzionali;

VISTO che è interesse delle Parti favorire reciprocamente, in caso di comprovate e certificate necessità, la mobilità e l'interscambio dei corsisti soprannumerari che ne facciano espressa richiesta, al fine di tutelare il diritto allo studio e la conciliazione dei tempi di cura, di vita e di lavoro attraverso la sottoscrizione di apposita convenzione che dettagli la procedura di mobilità dei soprannumerari nell'ambito dei corsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - Finalità e Oggetto della collaborazione

Le Parti si propongono di favorire reciprocamente, in caso di comprovate e certificate necessità, come indicato al successivo art. 4, la mobilità e l'interscambio dei corsisti soprannumerari che ne facciano espressa richiesta, al fine di tutelare il diritto allo studio e la conciliazione dei tempi di cura, di vita e di lavoro.

In particolare, oggetto della presente collaborazione è la disciplina della procedura di mobilità, dalla sede di un Ateneo all'altro, di corsisti ammessi in soprannumero al relativo percorso di specializzazione per il sostegno per frequentare il medesimo in sede diversa rispetto a quella in cui hanno sostenuto le prove.

Art. 3 - Procedura di mobilità del corsista soprannumerario

Al ricorrere delle condizioni di "motivata deroga" di cui al successivo art. 4, le Parti, tramite le proprie Strutture Organizzative di supporto, procederanno al rilascio dei rispettivi nulla osta (in uscita e in entrata) al corsista soprannumerario che abbia presentato istanza di mobilità, come innanzi motivata.

Art. 4 - Motivata deroga alla mobilità del corsista soprannumerario

Il rilascio del *nulla osta* alla mobilità dei "soprannumerari" in entrata e in uscita da parte degli Atenei (di appartenenza e destinazione) è subordinato al ricorrere di gravi e giustificati motivi che sottendono la "motivata deroga" di cui all'art. 2, co. 3, del DM n. 694/2023.

Per quanto riguarda i "soprannumerari" in entrata all'Università degli Studi di Udine, l'ammissione sarà possibile, entro il numero massimo definito dall'Ateneo, per coloro che siano residenti o domiciliati oppure con sede di lavoro o incarico di insegnamento nella regione Friuli Venezia Giulia o province limitrofe. Eventuali deroghe saranno disposte con provvedimento del Dipartimento di Lingue e letterature, comunicazione, formazione e società (DILL).

La disciplina delle università consorziate è definita con regole approvate dalle stesse.

Art. 5 - Normativa applicabile

Ogni attività inerente all'oggetto della presente convenzione si svolgerà nel rispetto delle normative nazionali e interne in materia.

Art. 6 - Oneri finanziari

L'attuazione della presente convenzione non comporterà per le Università interessate alcun onere finanziario.

Art. 7 - Durata dell'atto

La presente convenzione ha durata di due anni dalla data di ultima sottoscrizione. Le Parti hanno la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione, previo preavviso di almeno 30 giorni, mediante comunicazione scritta inviata tramite Posta Elettronica Certificata.

Art. 8 - Risoluzione delle controversie

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia dovesse sorgere dalla interpretazione o applicazione del presente atto.

Qualora non fosse possibile raggiungere tale accordo, la questione sarà devoluta al giudice ordinario.

Art. 9 - Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, con supporto analogico o digitale, nel rispetto dei principi generali in tema di protezione dei dati personali, di ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (di seguito "GDPR") e dalla disciplina in materia, nonché ai provvedimenti delle Autorità di Controllo degli Stati membri dell'Unione Europea ed in particolare del Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi alle persone fisiche che compaiono nel presente accordo in rappresentanza delle parti (qualifica, fonte della

rappresentanza, indirizzo, telefono, posta elettronica, eventuali altri riferimenti) sono trattati esclusivamente ai fini della conclusione del presente accordo e della esecuzione del rapporto giuridico che ne discende. Le Parti rendono disponibili le informative per tali categorie di interessati, unitamente ai loro eventuali aggiornamenti, nella sezione “*privacy*” dei propri siti istituzionali.

Art. 10 - Comunicazioni e modifiche

Le comunicazioni relative alla presente Convenzione dovranno essere inviate tramite Posta Elettronica Certificata ai seguenti recapiti:

per l'Università degli Studi di Udine:

P.E.C.: amce@postacert.uniud.it

per l'Università degli Studi di.....:

P.E.C.:

Le Parti si impegnano a segnalare tempestivamente ogni eventuale variazione degli indirizzi indicati.

La presente Convenzione potrà essere modificata o integrata con il consenso di entrambe le Parti contraenti, risultante da atto scritto e dalle stesse sottoscritto.

Art. 11 -Spese di registrazione e di bollo

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, a cura e a spese della parte richiedente.

La presente Convenzione, firmata digitalmente, è prodotta in un unico originale. L'imposta di bollo, per l'unico esemplare, è assolta in modo virtuale per l'intera quota dall'Università degli Studi di Udine- autorizzazione Agenzia delle Entrate n. 59443/2015 d.d. 23/06/2015.

Per l'Università degli Studi di Udine
Il Rettore
prof. Roberto Pinton

Per l'Università degli Studi di
Il Rettore
Prof-----